





ORDINE DEI CHIMICI e DEI FISICI DI
REGGIO EMILIA

Via Martiri di Cervarolo 74/10 – 42122 Reggio Emilia
cell. 339 8088217 e-mail: ordine.reggioemilia@chimici.org - www.chimicireggioemilia.it
Pec: ordine.reggioemilia@pec.chimici.org c.f. 80016910350

Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza

2021÷2023

Revisione 0 del 25/01/2021

Redatto	Approvato
Data 25/01/2021	Data 27 gennaio 2021
Firma 	Firma 

Premessa: RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e l'integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCTI" oppure "Programma"), inclusivo della Sezione Trasparenza, è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

2. Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).

3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)

4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190)

5. Delibera 21 ottobre 2014, n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

6. Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

7. R.D. 1 marzo 1928, n. 842. "Regolamento per l'esercizio della professione di chimico".

8. R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative "

9. Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"

10. Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"

11. Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"

12. Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante "Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Chimici"

13. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti"

14. Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"

15. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

Ed in conformità alla:

1. Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);

2. Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"

3. Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA2016)

4. Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013".

5. Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del PTPC 2021-2023, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

Il Piano triennale anticorruzione 2021-2023

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione, relativamente alla metodologia, si pone in continuità con quanto già predisposto nel precedente Piano triennale del 2018-2020.

Documento previsto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 quale modalità attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano alla CIVIT, che assume il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica "la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio " (art. 1, comma 5)

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprende anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo Piano ha validità per il triennio 2021 - 2023 e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in scadenza.

1.Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'Ordine Dei Chimici e Dei Fisici di Reggio Emilia (OCFRE) ogni anno aggiorna il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

RPCT predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Consiglio dell'OCFRE per l'approvazione.

Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet del Ordine nella apposita Sezione "Amministrazione trasparente".

A seguito della limitatezza delle risorse umane disponibili all'interno dell'Ordine, RPCT svolge entrambe le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile trasparenza e può partecipare, in qualità di semplice osservatore astenendosi dalle operazioni di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

3. Il doppio livello di prevenzione: rapporto RPCT Unico nazionale e Referente/Responsabile territoriale

L'OCFRE, avendo aderito al doppio livello di prevenzione così come proposto dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) ora Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici (FNCF), fa proprie le considerazioni contenute in merito nel Piano del CNC:

"La prevenzione della corruzione si realizza attraverso un'azione combinata tra strategia nazionale e strategia locale. In questa ottica è necessario e auspicabile un sistema di raccordo e condivisione che, da una parte ponga in essere misure omogenee ma al contempo specifiche per ogni realtà singola, e dall'altra parte consenta un consolidamento -a livello generale- della politica anticorruzione e un orientamento unico e univoco circa le modalità e i mezzi per perseguirlo.

Nel riportarsi integralmente a quanto indicato nel PTPCTI del CNC in merito all'efficacia del "doppio livello di prevenzione", si rappresenta come è inteso e si sviluppa il c.d. "rapporto di coordinamento" tra il RPCT Unico nazionale e il Referente/Responsabile Territoriale e si elencano i principi che lo regolano:

1. Insussistenza di vincolo gerarchico tra il RPCT Unico e i Referenti/Responsabili territoriali. Il rapporto è di natura esclusivamente funzionale e finalizzato all'assolvimento degli adempimenti della normativa in maniera omogenea e consolidata;

2. Ruolo di indirizzo, sensibilizzazione, coordinamento e supervisione del RPCT Unico. Il RPCT Unico ha, tra i suoi compiti, preliminarmente quello di sensibilizzare i Referenti/Responsabili territoriali alla cultura della legalità, integrità e trasparenza al fine di creare un ambiente fertile per l'implementazione dei Programmi. Tale ruolo è svolto nelle forme ritenute di volta in volta più appropriate ed opportune, quali:

- facilitando la conoscenza della normativa, le modalità di applicazione, gli orientamenti delle autorità preposte*
- fornendo modelli, schemi, materiale che possano essere di supporto all'operatività dei singoli, nel presupposto che ciascun Referente/Responsabile dovrà utilizzare il materiale ricevuto come traccia e adeguarlo, in maniera efficace e fattiva, alla realtà in cui opera, avuto riguardo ai requisiti dimensionali, organizzativi e alla propensione al rischio*
- prestando supporto operativo in casi di speciale complessità, laddove richiesto*
- vigilando sull'attività di adeguamento in maniera casuale o su segnalazione ricevuta*
- indicando tempistiche per l'adeguamento e predisponendo scadenziari*

- organizzando, con cadenza periodica, incontri dedicati all'attività e agli incarichi del Responsabile/Referente anti-corruzione, anche al fine di condividere novità normative, documentazione da produrre, etc.

3. possibilità per il RPCT Unico Nazionale di conoscere le attività poste in essere a livello locale al fine di verificarne le attività di adeguamento. "

4. Attività con rischio di corruzione

Già nel precedente piano erano state individuate attività/aree nell'ambito della dotazione organica attualmente esistente nell'OCFRE per le quali vi possono essere possibili rischi di corruzione; tali aree/attività vengono verificate ed aggiornate annualmente su indicazione di RPCT.

Per una valutazione quantitativa del rischio corruzione delle suddette aree/attività è stata utilizzato una metodologia FMEA coerente con quella indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione.

L'analisi FMEA definisce le seguenti classi di rischio:

1. Rischio rilevante: in questo caso debbono essere attuate immediatamente le necessarie misure correttive per eliminare il rischio ovvero renderlo accettabile.
2. Rischio moderato: in questo caso è necessario pianificare l'attuazione di idonee misure correttive da adottare con tempestività
3. Rischio basso: in questo caso può non essere necessaria l'adozione di misure correttive
4. Rischio trascurabile: non sono necessarie misure correttive ma deve sempre essere mantenuta la vigilanza per evitare che il rischio possa aumentare

Alla luce di tale classificazione del rischio corruzione è possibile raggruppare le attività svolte dall'organico dell'OCFRE nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	MISURE DI CONTROLLO IN ATTO	CLASSE DI RISCHIO	AZIONI CORRETTIVE E/O PREVENTIVE
Assegnazione di forniture	Richiesta di 3 preventivi a società diverse e valutazione congiunta del Consiglio	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Affido attività di servizi a terzi: attività di formazione, gestione dei software e implementazione del sito web, <u>revisori dei conti</u>	Formazione: in caso di richiesta di compenso da parte del docente, valutazione congiunta da parte del Consiglio del CV del docente, valutazione del compenso richiesto, valutazione della quota da richiedere agli iscritti al corso in funzione dei costi fissi. Valutazione congiunta per preventivo	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>

	/contratto società gestione del software e sito web. <i>Valutazione del Consiglio sulla nomina dei membri del collegio di revisione e del professionista che lo presiede.</i>		
Gestione albi Chimici e Fisici Senior, Junior e STP (iscrizioni, dimissioni)	Iscrizioni e dimissioni valutate congiuntamente dal Consiglio, trascritte a Verbale e inserite su portale chimici.org	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Parere su pratiche relative agli Iscritti	Valutazione congiunta del Consiglio e relativa verbalizzazione	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Rilascio sigillo su richiesta iscritto	Presidente – Segretario dell'Ordine	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Riscossione Diritti di segreteria	Presenza Presidente e/o Segretario dell'Ordine	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Gestione Liste di iscrizione ai corsi che rilasciano Crediti formativi (ECM)	L'iscrizione avviene direttamente sul portale "formazione. Chimici.it" e l'iscritto si registra ad inizio – fine corso sull'apposito Registro cartaceo conservato dall'OCFRE. Solo a seguito verifica della registrazione della presenza, sono caricati gli ECM in corrispondenza al nominativo interessato. Commissione ECM	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Incasso delle quote annuale degli iscritti da parte dell'OCFRE	La gestione è affidata a EQUITALIA/Agenzia delle Entrate Riscossione. Il controllo dei pagamenti è svolto dal Segretario dell'OCFRE	Basso	<u>Non necessarie azioni correttive</u>
Rapporti con Fondazione Bottazzi per la gestione dell'affitto sede	Presidente e Consiglio per valutazione variazioni	Basso	Non necessarie azioni correttive
Rapporti con altri Ordini per iniziative congiunte	Presidente o delegato e valutazione in consiglio	Basso	Non necessarie azioni correttive

L'elenco sopra riportato sarà oggetto della periodica valutazione annuale con provvedimento del RPCT. La verifica può avvenire anche durante il corso di validità del piano con altre attività/aree ritenute esposte a rischio, qualora se ne ravvisi la necessità.

5. Formazione

L'OCFRE si impegna ad assicurare che RPCT riceva adeguata formazione in materia di prevenzione e lotta alla corruzione anche attraverso idonei eventi formativi.

6. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione degli atti.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione degli atti rientra nelle attività del Consiglio che si riunisce periodicamente verbalizzando le attività svolte e deliberate.

Il rispetto dei termini di conclusione degli atti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa.

7. Monitoraggio dei rapporti tra l'OCFRE e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i componenti dell'OCFRE

Le verifiche sono compiute (da RPCT) e potranno essere svolte a campione e con esse si valuterà la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.

L'OCFRE non dispone attualmente di dipendenti.

Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi di cui al nuovo art. 6 bis della legge 241/90.

8. Obblighi di trasparenza

L'OCFRE assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A., come previsto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 e dall'art. 18 della legge 134/2012 e successive modifiche.

A detto fine l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, è soggetta alla pubblicità sul sito internet dell'OCFRE, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche.

In particolare, nel sito internet dell'OCFRE sono indicati:

- il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
- l'importo
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
- il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Tutti i componenti del Consiglio non percepiscono alcuna remunerazione né gettoni di presenza per l'attività svolta all'interno e per conto del Consiglio stesso.

Tali informazioni sono riportate, con link ben visibile, nella home page del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150/09, all'interno di apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

I provvedimenti adottati con delibera e inerenti quanto riportato al punto 3 e 4 del documento devono essere pubblicati nel sito web, nella sezione «Trasparenza» (*decreto legislativo n. 150/09*), all'interno di apposita sezione denominata "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE".

RPCT vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

9. Codice di comportamento

L'OCFRE non ravvisando la necessità relativa ad applicare quanto previsto dal D.P.R.n.62/2013, non avendo alcun dipendente, riconosce i fondanti principi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e pertanto attuerà gli stessi per le parti possibili, tramite disposto assunto formalmente.

Il Codice Etico e di Comportamento dell'OCFRE viene redatto, approvato e revisionato con le stesse modalità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

L'OCFRE adotta il Codice Deontologico approvato dalla FNCF nella riunione di Consiglio dell' 11 ottobre 2018 Il codice deontologico della professione di Chimico e di Fisico viene recepito con delibera dai Consigli direttivi degli Ordini territoriali ed è rivolto a tutti gli iscritti all'Albo che sono pertanto tenuti all'osservanza dello stesso.

Il Codice Deontologico viene recepito ed adottato insieme al Codice di Comportamento nella riunione di Consiglio appositamente convocata

ALLEGATI:

Codice Deontologico della professione di Chimico e di Fisico